

RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L G I U D I C E D I P A C E D I B O L O G N A

Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 810 del ruolo generale dell'anno 2014 promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ difesa dall'avv. Marco Bordoni

c o n t r o

GENERTEL s.p.a. difesa dagli avv.ti Nicola Bianchi e Massimiliano Bianchi

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ convenuto contumace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ conviene in giudizio la Compagnia Genertel S.p.A. e ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 27/2/2013 in San Lazzaro di Savena via Palazzetti, previo accertamento della responsabilità esclusiva di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ quale conducente del veicolo targato CP 573 MR assicurato presso Genertel S.p.A.

Si costituisce in giudizio Genertel S.p.A. che contesta la domanda in fatto e in diritto ed eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in quanto l'attrice ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ si sarebbe rifiutata di sottoporsi a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia. Nel merito chiede dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria in quanto non provata sia nell'an sia nel quantum.

Il convenuto ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ è rimasto contumace.

La causa Istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e la consulenza medico-legale d'ufficio è matura per essere decisa.

Non è fondata la questione preliminare relativa alla eccepita improcedibilità della domanda per le ragioni esposte dalla convenuta.

Dispone l'articolo 148 comma 5 cod. ass., che, in caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l'impresa di assicurazione richiama danneggiato le necessarie integrazioni.

A seguito della richiesta di risarcimento del danno trasmessa il 4/3/2013 dal legale del danneggiato, l'assicuratore Genertel non ha richiesto alcunché alla danneggiata in ordine alla documentazione riguardante le lesioni. La visita medica avrebbe potuto essere utilmente richiesta dall'Assicurazione entro il termine per la conclusione della procedura di liquidazione, ma al momento della notifica dell'atto di

Sentenza
3568/16
R.G. 810/14

Cron.
5615/16

Rep. N.
3555/16

Spedita 11.12.15

Depositata

11.12.15

citazione (29/11/2013) Genertel S.p.A. non aveva ancora comunicato tale invito.

E' evidente che la richiesta successiva all'introduzione del giudizio, per il giorno 10/2/2014, non ne pregiudica la procedibilità, essendosi già verificata la condizione allo spirare del termine di cui all'art. 145 comma 1 cod. ass..

Nel merito, all'esito dell'istruzione, risulta provata la dinamica del sinistro descritto dall'attrice, per cui in data 27/2/2013 ~~XXXXXXXXXXXX~~, alla guida della propria vettura tamponava il veicolo di ~~XXXXXXXXXXXX~~ sospingendolo contro la vettura antistante. Tale dinamica si evince dai moduli CAI sottoscritti da entrambi i conducenti, pertanto, ai sensi dell'articolo 143 2° comma d.lgs. 209/05, si deve presumere - in difetto di prova contraria dell'assicuratore convenuto le cui contestazioni sul punto della responsabilità sono del tutto generiche - che il sinistro si sia verificato secondo quanto indicato il modulo stesso.

Le medesime circostanze sono state confermate mediante l'interrogatorio formale al convenuto ~~XXXXXXXXXXXX~~, che ha pure riconosciuto i modelli CAI compilati dai due conducenti dopo l'incidente, prodotti in giudizio.

Accertata la dinamica del tamponamento, e quindi la responsabilità esclusiva del convenuto ~~XXXXXXXXXXXX~~ che non ha rispettato l'obbligo di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo ai sensi dell'art. 149 CdS (Cass. n. 16376/2010), sussiste l'obbligo dei convenuti di risarcire integralmente il danno subito dall'attrice ai sensi degli articoli 2043 ss. codice civile.

Quanto al danno per le lesioni, il c.t.u. incaricato dr. Fabrizio Amato, valutati gli esiti dell'esame obiettivo della perizianda, ha diagnosticato che l'attrice a seguito dell'incidente del 27/2/2013, con attendibile nesso di causalità, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del rachide cervicale, valutando un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 7, al 50% di giorni 15 e al 25% di ulteriori giorni 15, stimando altresì un danno biologico nella misura del 2%; inoltre ha valutato l'incapacità temporanea lavorativa nel periodo di 10 giorni al 100% e 15 giorni al 50%; giudicate congrue le spese mediche allegate pari a euro 1056,58; non sono computati ulteriori oneri per relazione medico-legale perché non documentati da regolare ricevuta.

Sono soddisfatte le condizioni di legge per la risarcibilità del danno, atteso che le lesioni sono state accertate, come ha precisato il c.t.u., con criteri clinici ed obiettivi secondo le prescrizioni degli articoli 32 comma 3 ter e 32 comma 3 quater legge 27/12, in quanto pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni fisiche è stata determinata dal perito con criteri di obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro.

Ciò premesso, ai sensi della consulenza medico-legale espletata in corso di causa, il

danno per le lesioni subite da ~~Anna Maria Cecchi~~, di anni 62 al momento del sinistro, viene calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 139 d.lgs. 209/05, e successivi aggiornamenti e modifiche, personalizzato con la componente del danno non patrimoniale, che viene liquidato in via equitativa considerata la rilevanza delle lesioni e la durata della malattia:

I.P. 2%		=	1291,85
I.T.P.	gg. 7 x 75 %	=	243,02
I.T.P.	gg. 15 x 50 %	=	347,18
I.T.M.	gg. 15 x 25 %	=	<u>173,59</u>
			2055,64
Danno morale			<u>400,00</u>
			2455,64
Spese mediche			<u>1056,58</u>
			3512,22

Relativamente al lamentato danno per lucro cessante il c.t.u. ha valutato l'incapacità temporanea lavorativa specifica di 10 giorni al 100% e 15 giorni al 50%.

La Cassazione con orientamento costante ha enunciato il principio per cui ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, occorre la concreta dimostrazione, anche tramite presunzioni, che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass., 27 aprile 2010, n. 10074; Cass., 15 luglio 2011, n. 15674; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3290).

L'attrice ha documentato la produzione di un reddito di impresa nell'anno 2012 pari a € 15831,00, dato che viene utilizzato quale base di calcolo per determinare, in via presuntiva, in € 600,00 il reddito non conseguito nel periodo di inabilità al lavoro.

Devono, infine, aggiungersi € 500,00 quali spese per l'assistenza legale relativa alla fase stragiudiziale come da fattura prodotta (doc. n. 28), poiché la configurabilità di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che all'intervento non sia seguito un accordo in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. (Cass. 21.1.2010.n. 997).

All'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno per le lesioni l'importo complessivo aggiornato all'attualità di euro 4612,22, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri del D.M. 55/14, con le spese della consulenza d'ufficio e della consulenza di parte.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- accertata la responsabilità esclusiva di **Caracciolo Moreno** nella determinazione del sinistro per cui è causa condanna lo stesso convenuto e la società Genertel S.p.A., in solido, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro medesimo, della somma complessiva di euro 461.2,22, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

- condanna le parti convenute a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida in € 1.205,00 per onorario di avvocato, € 263,76 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali CPA e IVA come per legge, oltre al rimborso delle spese per la consulenza d'ufficio e di parte liquidate in complessivi € 727,00 IVA compresa.

Bologna 20/04/2016

Il Giudice di Pace

Avv. Andrea Zardi



Depositato in Camera di
L. 20/04/2016 n. 318
DALLA
